

# ***FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA***

## ***CORSO DI FORMAZIONE***

### ***PER DIRIGENTI SPORTIVI DI I LIVELLO***

**Le collaborazioni sportive e il lavoro autonomo con partita Iva:  
criticità applicative in ambito sportivo**

**Fabio Romei**

Roma 11 giugno 2017

# AGENDA

## **PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ART. 67, COMMA 1 LETT. M), TUIR:**

- Identificazione dei soggetti che possono erogare compensi sportivi
- Individuazione dei soggetti che possono percepire tali somme
- Trattamento tributario
- Adempimenti previsti per il soggetto erogante
- Adempimenti previsti per il soggetto percipiente

## **LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA**

# **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

## **Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016**

Principi sanciti dalla circolare:

1. La norma che regola questo tipo di rapporti è una norma speciale
2. Natura soggetto erogante
3. Natura prestazioni svolte dal soggetto percipiente

# **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

**Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016**

## **Natura soggetto erogante**

Organismi che perseguono attività sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI:

1. ASD/SSD iscritte nel registro delle società sportive
2. Federazioni Sportive Nazionali
3. Discipline Sportive Associate
4. Enti di Promozione Sportiva

# **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

**Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016**

## **Natura prestazioni svolte dal soggetto percipiente**

1. Prestazioni rese per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
2. Attività di formazione;
3. Attività di didattica;
4. Attività di preparazione e di assistenza;
5. Attività di carattere amministrativo

N.B. In ogni caso le prestazioni devono rientrare tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni.

# ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

**Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016**

## **Precisazioni**

- Le qualifiche acquisite attraverso i corsi federali non comportano la riconducibilità del reddito percepito tra quelli di lavoro autonomo
- Il reddito percepito resta un reddito diverso, non riconducibile tra i redditi di lavoro autonomo o di lavoro dipendente al verificarsi delle condizioni seguenti condizioni:
  - ASD/SSD riconsociuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
  - Il soggetto percettore svolga le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche così come regolamentate dalle singole federazioni

# **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

**Lettera Circolare n.1 del 1 dicembre 2016**

## **Precisazioni**

- In caso di esercizio abituale della professione attestata dal possesso della partita IVA , a condizione
- In caso di esercizio abituale della professione di atleta, tecnico o istruttore o altre attività regolamentate dalle federazioni, il reddito sarà ricondotto tra quello di lavoro autonomo a prescindere dal soggetto erogante.

## Art. 67 Tuir – Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai ..... erogati **nell'esercizio diretto** di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di **carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

## **Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità**

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

## **Presupposti per l'esclusione dalla tassazione del rimborso spese**

Deve trattarsi di spese regolarmente documentate



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

## **Risoluzione 38/E del 11 aprile 2014**

### **Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche**

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

## **SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE**

- ❖ C.O.N.I.;
- ❖ Federazioni sportive e discipline sportive associate;
- ❖ Enti di promozione sportiva;
- ❖ U.N.I.R.E.;
- ❖ soggetti che perseguano finalità dilettantistiche e che sia riconosciuto dal C.O.N.I.

## **INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME EROGATE**

Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale

## **Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica (Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)**

### **Requisito oggettivo**

- Mediante l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della **manifestazione sportiva a carattere dilettantistico**.
- Si tratta dei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo consentendone il regolare svolgimento.

## **Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica**

### **(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)**

#### **Requisito soggettivo**

Sono da considerare corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati *a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco"* (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).

Essendo necessario il concorso di entrambi i predetti requisiti, non possono essere considerati redditi diversi i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica, così come i compensi corrisposti all'atleta professionista nell'ipotesi in cui sia impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.

## **Art 35, comma 5, D. L. 30.12.2008, n. 207**

### **Decreto Milleproroghe**

"Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche', contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"

## **R. M. Ag. Entrate 38/E del 17.05.2010**

Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

## **R. M. Ag. Entrate 38/E del 17.05.2010**

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'*"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"* nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

## **Circolare Enpals n. 18 del 9.11. 2009**

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate è conforme all'indirizzo assunto dall'ENPALS, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, in cui ha precisato, in particolare,

*“che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.*

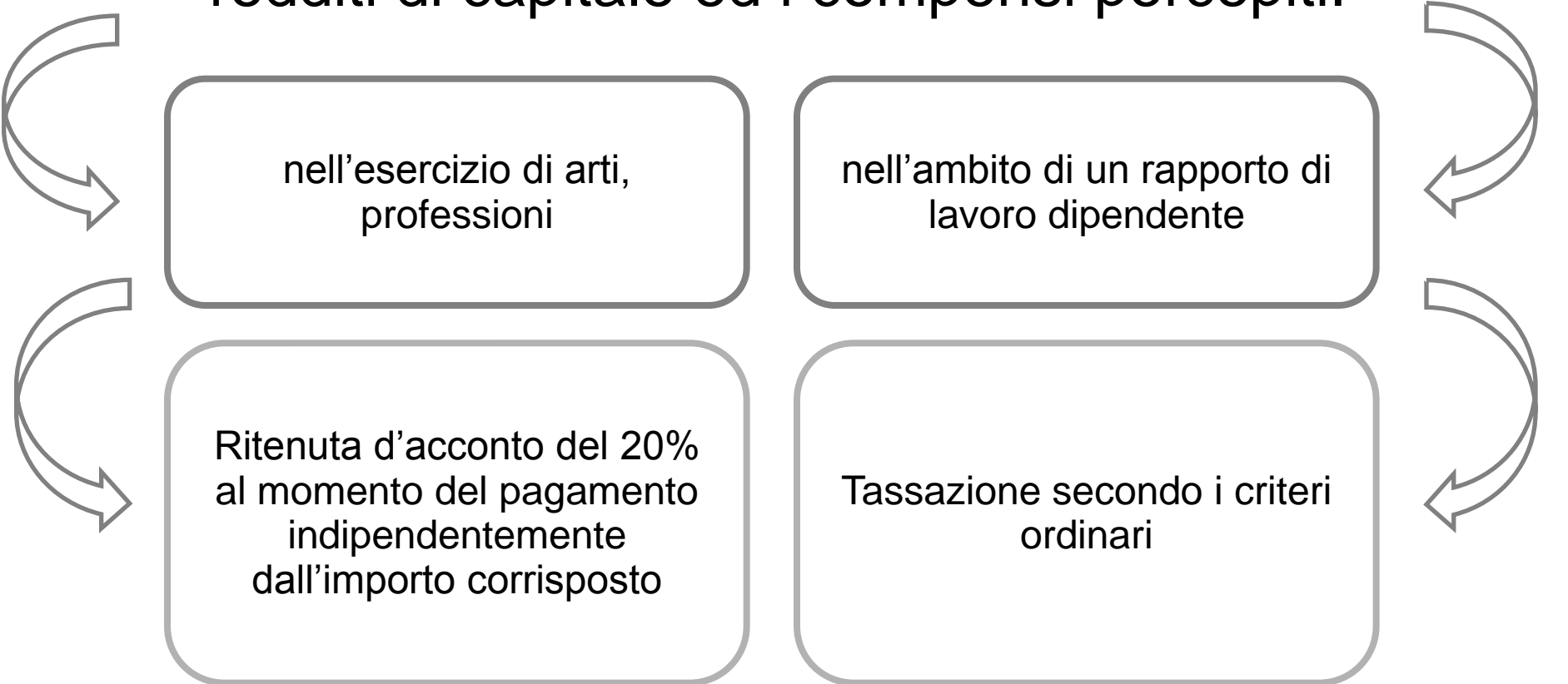
## **Art 35, comma 5, D. L. 30.12.2008, n. 207**

### **Decreto Milleproroghe**

*Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni”.*

## LA QUALIFICA DI SPORTIVO DILETTANTE

Ai fini dell'agevolazione, non sono redditi diversi, i redditi di capitale ed i compensi percepiti:



nell'esercizio di arti,  
professioni

nell'ambito di un rapporto di  
lavoro dipendente

Ritenuta d'acconto del 20%  
al momento del pagamento  
indipendentemente  
dall'importo corrisposto

Tassazione secondo i criteri  
ordinari

## Trattamento tributario

### Principio di cassa – anno solare

FINO A 7.500 EURO



NESSUNA RITENUTA

Non concorrono a formare il reddito del percettore

DA 7.501 A 28.158,28 EURO



RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23%

Non **concorrono** a formare il reddito del percettore.  
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

OLTRE 28.158,28 EURO



RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DEL 23%

**Concorrono** alla formazione del reddito del percettore

L'IMPOSTA E' MAGGIORATA DALLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF

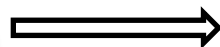
## **Addizionali di compartecipazione**

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106 dell'11.12.2012 ha rivisto in maniera integrale e fortemente innovativa il meccanismo delle addizionali di compartecipazione fino ad oggi applicate sui compensi per attività sportive.

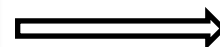
Su compensi, premi e rimborsi nell'ambito di tale attività l'aliquota dell'addizionale regionale e comunale di compartecipazione va individuata in quella concretamente deliberata dalla regione e comune titolare del tributo, cioè dove il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

## Adempimenti del collaboratore

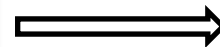
Lo sportivo potrebbe aver percepito  
nello stesso periodo d'imposta diversi  
comensi sportivi da:



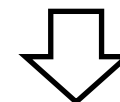
Associazione di appartenenza



Altre associazioni



CONI – FEDERAZIONI, ETC.



All'atto del pagamento, il percipiente deve autocertificare eventuali compensi della stessa natura eventualmente erogati da altri soggetti per permettere alle A.S.D. di applicare correttamente la ritenuta.

## Obblighi di dichiarazione

### **1° caso: Percettore senza “altri redditi” se non quelli relativi all’attività sportiva dilettantistica**

<b>Compensi</b>	<b>Modello Dichiarazione</b>
Non superiori a € 7.500,00	No
Non superiori a € 28.158,28	No
Superiori a € 28.158,28	730 oppure Unico

### **2° Caso: Percettore con “altri redditi”.**

<b>Compensi</b>	<b>Modello Dichiarazione</b>
Non superiori a € 7.500,00	No nel 730 / Si Unico
Non superiori a € 28.158,28	730 oppure Unico
Superiori a € 28.158,28	730 oppure Unico

## **Adempimenti dell'ente erogante**

- Riceve la dichiarazione dal collaboratore per operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500,00;
- Versa la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo;
- Entro il 07.03 dell'anno successivo trasmette all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica;
- Entro il 31.03 dell'anno successivo rilascia al collaboratore la certificazione unica che riepiloga tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta;
- Presenta la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando solo i quadri relativi ai versamenti delle ritenute operate.

## Ulteriori questioni da approfondire

- **Compensi sportivi e.....**
  - ☐ ISEE
  - ☐ Indennità di disoccupazione
  - ☐ Assegni familiari
  - ☐ limite per essere considerato fiscalmente a carico

# ISEE

Istruzioni Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013)

- 6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)
- In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:
  - 6) Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se nel punto 19 è presente il codice N);

## Assegni familiari

- Ai fini della compilazione della dichiarazione da redigere e trasmettere all'INPS ai fini dell'erogazione di assegni familiari, occorre indicare tutti i dati reddittuali del nucleo familiare, ovvero tutti i redditi di qualsiasi natura siano esse imponibili o non ai fini Irpef.
- Di conseguenza i «compensi sportivi» indipendentemente dal loro ammontare devono essere indicati ai fini del calcolo degli assegni familiari.

## Indennità di disoccupazione

- Sono considerate cause di decadenza dall'indennità, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, di natura subordinata o parasubordinata, da cui deriva un reddito superiore a 8.000 euro e lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura autonoma da cui derivi un reddito superiore a 4.800.
- Né la normativa né la prassi menzionano i redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R. tra le cause di decadenza dall'indennità di disoccupazione.
- Questa tipologia di retribuzione non può infatti essere assimilata ad un compenso derivante da rapporto di lavoro, non essendo previsto, tra l'altro, il versamento dei contributi previdenziali ed essendo specificato che deve trattarsi di redditi non conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente

## **Limite per essere considerato fiscalmente a carico**

- Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
- Poichè ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.

# **LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA**

# **ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI**

## **DEFINIZIONE**

### **Art. 5 del Dpr 633/72**

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse".

### **Art. 53, comma 1, del TUIR**

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno luogo a reddito d'impresa.

## ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

### CONCETTO DI ABITUALITA'

I requisiti, caratterizzanti la disposizione in esame, di "professionalità" e "abitudine" sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo.

In altri termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale

### **Risoluzione 550326 del 24/11/1998**

In mancanza del requisito dell'abitudine le prestazioni di lavoro autonomo rientrano nella categoria dei **redditi diversi** di cui al comma 1, lett. l) dell'art. 67 del TUIR.

# REGIME FORFETARIO

- Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
- La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge

## REQUISITI

Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche già in attività e/o le persone fisiche che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente

A) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell'apposita Tabella , in relazione all'attività esercitata in base al codice attività (**limite compreso tra € 25.000 e 50.000** in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000).

B) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti.

## REQUISITI

- C) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.
- Ai fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).
  - Sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al **costo sostenuto al netto dell'IVA**, ancorché non detratta.
  - Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Attività	Codice ATECO	Limite ricavi	Coefficiente
<b>Industrie alimentari e delle bevande</b>	10-11	45mila	40%
<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50mila	40%
<b>Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande</b>	47.81	40mila	40%
<b>Commercio ambulante di altri prodotti</b>	47.82 – 47.89	30mila	54%
<b>Costruzioni e attività immobiliari</b>	41 – 42 – 43 – 68	25mila	86%
<b>Intermediari del commercio</b>	46.1	25mila	62%
<b>Servizi di alloggio e ristorazione</b>	55 – 56	50mila	40%
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione</b>	64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88	30mila	78%
<b>Altre attività</b>	01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99.	30mila	67%

## CODICI ATTIVITA'

### 85.51 Corsi sportivi e ricreativi

Questa classe include i centri e le scuole che offrono corsi di preparazione per l'attività sportiva, a gruppi o singoli individui. Sono inclusi anche i centri che offrono corsi sportivi serali o diurni. Non sono incluse accademie ed università. I corsi possono avere luogo in contesti diversi, quali le strutture dell'unità o del cliente, le istituzioni scolastiche o tramite altri mezzi. Le attività comprese in questa classe sono organizzate in modo strutturato.

#### 85.51.0 Corsi sportivi e ricreativi

##### 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
- centri e campi scuola per la formazione sportiva
- corsi di ginnastica
- corsi o scuole di equitazione
- corsi di nuoto
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi
- corsi di arti marziali
- corsi di giochi di carte (esempio bridge)
- corsi di yoga

*Dalla classe 85.51 è esclusa:*

- *formazione culturale, cfr. 85.52*

## CODICI ATTIVITA'

### 93.19.99 Altre attività sportive n.c.a.

- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
- Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, cronometristi eccetera
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative
- allenamento di animali a fini sportivi

*Dalla classe 93.19 sono escluse:*

- *doma di equini, cfr. 01.62*
- *noleggio di materiale sportivo non in connessione con la gestione degli impianti, cfr. 77.21*
- *attività degli istituti di insegnamento delle discipline sportive e delle attività ludiche, cfr. 85.51*
- *attività di istruttori, insegnanti e allenatori, cfr. 85.51*
- *attività ricreative in parchi e spiagge, cfr. 93.29*
- *addestramento di animali da compagnia, cfr. 96.09*

## CAUSE DI ESCLUSIONE

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
- Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione

## REDDITO E TASSAZIONE

- I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
- Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.
- Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

## **Le agevolazioni per i soggetti che iniziano una nuova attività**

A decorrere dal 2016, il reddito è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare
- **l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

## **MERA PROSECUZIONE DI ATTIVITA' PRECEDENTE**

L'Agenzia Entrate ha chiarito che ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività precedente la circostanza di aver svolto nell'anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l'accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa.

**(Circolare 30 maggio 2012 n° 17)**

## **SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI**

L'adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

### **Semplificazioni ai fini Iva**

- Coloro che applicano il regime forfettario non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'iva sugli acquisti.
- Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.
- Non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
- Chi applica il regime forfettario, inoltre, non ha l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

## SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

### Adempimenti ai fini Iva

- I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di:
- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa.

## SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

### **Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito**

- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.
- Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta;
- non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti;
- non subiscono le ritenute, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva.

## **MODALITA' DI ACCESSO AL REGIME**

### **Contribuenti già in attività**

- Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
- Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

### **Contribuenti che iniziano l'attività**

- I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
- Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
- L'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime e dell'assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

## **DISAPPLICAZIONE REGIME FORFETARIO**

- I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
- L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
- L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.
- Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

## **Valutazione di convenienza regime forfetario – ordinario**

### **– ESCLUSIONE DA IVA**

Ai fini iva il contribuente forfetario

- Non addebita l'iva in via di rivalsa ai propri clienti
- Non detrae l'iva a credito sugli acquisti

L'esclusione da Iva nell'ambito della scelta tra regime ordinario e forfetario:

- risulta particolarmente conveniente per un'attività prevalentemente con consumatori finali
- Rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi Iva

## – IMPOSTE SUI REDDITI

Va valutato se sia più conveniente scegliere tra:

- la determinazione di un reddito forfetario o analitico: va verificata l'incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria
- La tassazione sostitutiva del 15% oppure ordinaria con versamento IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP ( che spesso comunque non risulta dovuta) : nel caso di possesso di solo reddito di lavoro autonomo si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili/deducibili ( ad eccezione dei contributi previdenziali)

## – ALTRE VARIABILI

- Non assoggettamento a studi di settore
- Esclusione da IRAP
- Esclusione dalla comunicazione clienti fornitori
- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili
- Esonero dagli adempimenti dei sostituti di imposta

*Gr@zie per l'attenzione*



*e-mail: romei@studioromei.it*